TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Giudice Tutelare

★★★

Il Giudice Tutelare Gianfranco Verrillo,

letta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dall'Avvocata [redacted] difensore d'ufficio di [redacted] in relazione all'attività professionale prestata nel procedimento per la convalida del Trattamento Sanitario disposto con Ordinanza del Sindaco del Comune di [redacted]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

***EX* ART. 1 L. 9 FEBBRAIO 1948 N. 1 E ART. 23 L. 1 MARZO 1953 N. 87**

1. Oggetto del giudizio principale.

Il presente procedimento ha a oggetto il controllo giurisdizionale previsto dall'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione al Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera disposto con ordinanza sindacale del Comune di [redacted] del 9.10.2026 nei confronti di [redacted] convalidata con decreto del 10.10.2026.

Nello specifico, in data 9.10.2026, alle ore 13:00, un medico del SPDC di [redacted] ha formulato una proposta motivata di Trattamento Sanitario Obbligatorio a tutela di [redacted] successivamente convalidata in pari data, alle ore 13:10, da altro medico del SPDC di [redacted] Alle ore 18:10 del 9.10.2026 è intervenuta l'ordinanza del Sindaco, contenente l'avvertimento all'interessata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Alle ore 18:43 del 9.10.2026, l'ordinanza è stata comunicata alla sig.ra [redacted], mediante il rilascio di copia, e l'agente notificante ha attestato che la stessa non era nelle condizioni di firmare in quanto sedata. Nella mattina di sabato 10.10.2026, alle ore 9:16, l'ordinanza sindacale è stata notificata al Giudice Tutelare. Il 10.10.2026, alle ore 9:49, il Giudice Tutelare, in difetto di nomina di difensore di fiducia, ha provveduto a nominare un difensore d'ufficio alla sig.ra [redacted], individuato *ex* art. 29 disp. att. c.p.p. nella persona dell'Avvocata [redacted] come previsto dalla sentenza di questa Eccellentissima Corte n. 157 del 2026. L'audizione della sig.ra [redacted] è avvenuta il 10.10.2026, alle ore 12:07, con modalità da remoto, e vi ha preso parte l'Avvocata [redacted], esercitando altresì le prerogative difensive dell'interessata. In tale occasione, l'Avvocata si è riservata di depositare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza sindacale è stata

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e71fc519db9075734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

convalidata il 10.10.2026, alle ore 13:54. In data 16.10.2026, l'Avvocata [redacted] ha depositato avanti a questo Giudice istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sottoscritta dalla signora [redacted].

Questo Giudice è quindi ora chiamato a pronunciarsi sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Sintetica ricostruzione sistematica.

Come noto, con la recentissima sentenza n. 157 del 2026, l'Eccellentissima Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede un insieme di garanzie difensive necessarie in favore della persona sottoposta al Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Segnatamente, la Corte ha stabilito che, al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale, la persona destinataria del trattamento deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in assenza di tale nomina, deve essere assistita da un difensore d'ufficio designato dal Giudice Tutelare attingendo all'elenco di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p.

Il difensore – di fiducia o d'ufficio – deve essere avvertito con tempestività e ha la facoltà di partecipare all'audizione della persona interessata prima della convalida.

La necessità della difesa tecnica è stata ricondotta dalla Corte alla particolare natura del procedimento, avente a oggetto una misura coercitiva che incide direttamente sulla libertà personale e sull'autodeterminazione terapeutica di un soggetto che versa in una condizione di particolare vulnerabilità. Riprendendo le parole della Corte, *«per giurisprudenza costante, il diritto di difesa appartiene al novero dei diritti inviolabili della persona umana ed è principio cardine dell'ordinamento costituzionale (tra le molte, sentenze n. 125 del 2025, n. 111 del 2023, n. 18 e n. 10 del 2022, n. 157 del 2021). Sin dalla giurisprudenza più risalente si è affermato che il diritto inviolabile di difesa di cui all'art. 24 Cost. comprende la potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nella sua duplice valenza, di diritto del soggetto a far valere le proprie ragioni e di condizione, mediante il contraddittorio, per la piena esplicazione della funzione giurisdizionale (sentenza n. 46 del 1957). In più occasioni si è rimarcato che «il patrocinio [dell'avvocato] costituisce necessario strumento per l'esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.» (sentenza n. 70 del 2025), poiché assolve una funzione insostituibile per il corretto svolgimento della dinamica processuale (sentenza n. 171 del 1996), rivestendo una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale (ancora, sentenza n. 46 del 1957)»* (Corte Cost., sentenza n. 157 del 2026).

Nell'*iter* motivazionale della Corte è dato leggere che *«il diritto a nominare un difensore di fiducia verrebbe esercitato in concreto soltanto da coloro che sono in grado di avere contatti con un avvocato in ragione della condizione economica e del contesto familiare e sociale che può sostenerli. La*

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e711c519db9075734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

garanzia della difesa tecnica facoltativa, perciò, finirebbe per tradursi in una intollerabile discriminazione fondata sul tipo di patologia mentale e sulla condizione economica e sociale, con il paradosso che proprio le persone più vulnerabili resterebbero prive di tutela» (Corte Cost., sentenza n. 157 del 2026).

La pronuncia additiva della Corte ha quindi comportato la previsione della difesa tecnica obbligatoria nel procedimento per la convalida di un Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Tale procedimento, che era e resta un procedimento civile di volontaria giurisdizione, è connotato da una stringente scansione temporale che può senz'altro comportare che il difensore non abbia il tempo di recarsi in presenza a far sottoscrivere la modulistica per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato prima dell'audizione e della successiva adozione del provvedimento definitorio. Inoltre, come già rilevato dalla Corte *«il trattamento sanitario coattivo, infatti, può investire persone che si trovano nelle più diverse condizioni cliniche, affette da una persistente infermità psichica o in stato di momentanea alterazione, non infrequentemente dovuta a condizioni sociali di marginalizzazione e di abbandono, sicché l'esistenza di spazi residui di autonomia e capacità decisionale può variare da caso a caso (sentenza n. 76 del 2025, richiamando Corte di cassazione, terza sezione civile, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 509)»* (Corte Cost., sentenza n. 157/2026).

Tale circostanza comporta la necessità di valutare se l'attuale architettura normativa prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia conforme ai precetti costituzionali.

3. Del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il titolo IV del d.P.R. 115/2002 è rubricato *«Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario»* e al capo III viene regolata l'*«istanza di ammissione al Patrocinio»*.

L'art. 124 del d.P.R. n. 115/2002 prevede che *«1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati. 2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato»*.

L'art. 126, contenuto nel successivo capo IV, prevede che *«1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato*

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e71fc519db9075734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato. 3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto».

Il titolo II del medesimo testo normativo, invece, regolamenta le *«disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale»*. Ai sensi dell'art. 93, *«1. l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 2. [...]. 3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo»*. A mente del primo comma dell'art. 96, *«1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione ((. . .))il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata»*. L'art. 109 sancisce che *«gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi»*.

In altri termini, dal quadro normativo sopra richiamato, si evince che, nei procedimenti civili, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata esclusivamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo.

Tale modello si distingue da quello disciplinato per i procedimenti penali dall'art. 93 del medesimo testo unico, secondo cui l'istanza di ammissione è presentata all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, nonché dall'art. 96, che attribuisce allo stesso magistrato la competenza a provvedere sulla domanda.

Il procedimento di convalida o proroga del Trattamento Sanitario Obbligatorio, pur implicando una restrizione della libertà personale, non appartiene formalmente alla giurisdizione penale, rappresentando a tutti gli effetti un procedimento civile di volontaria giurisdizione.

4. Rilevanza della questione.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 124, comma 1, e 126, co. 1, del d.P.R. n. 115 del

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b58241346711fc519db9075734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

2002 è rilevante nel presente giudizio.

Questo Giudice è infatti chiamato a stabilire se possa pronunciarsi direttamente sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse della persona sottoposta al trattamento oppure se debba dichiarare la propria incompetenza e demandare la relativa valutazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, tenendo presente che il procedimento per la convalida dell'ordinanza sindacale che dispone il Trattamento Sanitario Obbligatorio si è concluso e l'istanza non potrebbe essere ritenuta tempestiva.

Giova precisare che l'udienza si è tenuta a due ore di distanza dalla nomina, in un arco temporale che non consentiva al difensore di far sottoscrivere alla propria assistita l'istanza di ammissione; inoltre, quest'ultima, anche in considerazione della situazione personale, non si trovava nella condizione di fornire la documentazione necessaria in tale ridotto arco temporale.

La disposizione censurata costituisce norma necessariamente applicabile alla fattispecie e impedisce al Giudice Tutelare di provvedere sulla domanda; ma anche la presentazione successiva dell'istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non potrebbe avere esito favorevole, in assenza di una disposizione che consente di far retroagire gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La questione assume carattere decisivo anche ai fini dell'effettiva operatività della difesa tecnica resa costituzionalmente necessaria dalla recente sentenza n. 157 del 2026.

È opportuno precisare che la difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato costituiscono istituti distinti. La Corte costituzionale ha infatti configurato la presenza del difensore quale presidio indefettibile del diritto di difesa nel procedimento per la convalida di un Trattamento Sanitario Obbligatorio, valorizzando la particolare vulnerabilità della persona interessata e l'esigenza che la debolezza sociale non si traduca in una diminuzione delle garanzie processuali.

L'effettività dell'intervento additivo operato dalla sentenza n. 157 del 2026 dipende tuttavia dall'esistenza di un meccanismo che consenta l'immediata attivazione del patrocinio a spese dello Stato. Diversamente, la difesa tecnica obbligatoria rischia di risultare concretamente accessibile soltanto al soggetto economicamente capace di sostenerne il costo, trasformandosi in una ingiustificata discriminazione per il soggetto non abbiente, il quale si troverebbe a dover sostenere un costo a cagione della propria condizione psico-fisica, non essendogli possibile rispettare l'*iter* procedurale previsto per l'ammissione al beneficio.

Del resto, la designazione del difensore d'ufficio individua il professionista tenuto a prestare l'assistenza tecnica, ma non comporta, di per sé, la gratuità della prestazione né l'assunzione del relativo onere economico da parte dello Stato.

La distinzione poc'anzi tracciata rende senz'altro evidente che l'obbligatorietà della difesa tecnica introdotta dalla sentenza n. 157 del 2026 non assicura, di per sé, la concreta fruibilità della garanzia costituzionalmente prevista di una difesa gratuita per il soggetto non abbiente.

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e71fc519db9075734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

La rilevanza della questione non viene meno per il fatto che il Trattamento Sanitario Obbligatorio sia già stato convalidato, essendo stata successivamente presentata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; tale ammissione determina infatti il regime giuridico ed economico dell'assistenza resa e condiziona la possibilità che il difensore ottenga la liquidazione dei compensi a carico dello Stato, senza rivalersi sulla persona assistita.

La questione non appare superabile mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente.

L'art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce espressamente che, nei procedimenti civili, amministrativi, contabili e tributari, l'istanza sia presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ebbene, il legislatore ha delineato una precisa ripartizione delle competenze, attribuendo al Consiglio dell'Ordine la valutazione delle domande nei procedimenti non penali e riservando al magistrato procedente la decisione diretta nei casi espressamente previsti per il processo penale.

Nessun elemento testuale consente di estendere al procedimento per la convalida di un Trattamento Sanitario Obbligatorio la disciplina prevista dagli artt. 93, 96 e 109 del d.P.R. n. 115 del 2002.

La natura sostanzialmente coercitiva della misura e la sua incidenza sulla libertà personale non consentono, da sole, di qualificare come penale il procedimento regolato dall'art. 35 della legge n. 833 del 1978, né di applicare analogicamente disposizioni che individuano l'organo competente a decidere sull'ammissione al beneficio.

Del resto, sia per la natura dei diritti coinvolti sia per la finalità di tutela della persona sottoposta al trattamento coattivo, non v'è ragione di dubitare che si tratti di un procedimento civile di volontaria giurisdizione. La disposizione normativa, peraltro, fa esplicito riferimento al Giudice Tutelare che è un magistrato al quale sono attribuite funzioni civili. Diversamente opinando, e volendo qualificare tale procedimento come penale, si potrebbe porre un problema di attribuzione in capo al Giudice Tutelare, atteso che – salvo che egli svolga funzioni promiscue – con il provvedimento di conferimento delle funzioni gli sono state conferite quelle civili.

Inoltre, attribuire in via interpretativa al Giudice Tutelare un potere espressamente assegnato dalla legge al Consiglio dell'Ordine si tradurrebbe in un'integrazione della disciplina non consentita al giudice comune, anche alla luce della chiarezza del dato normativo che non consente la formulazione di interpretazioni alternative. Né può ritenersi che una simile interpretazione sia consentita dall'art. 12 delle Preleggi.

Peraltro, l'Eccellentissima Corte Costituzionale ha già avuto modo di chiarire che *«allo scopo di procedere a un riordino della materia delle spese di giustizia, è stato adottato il d.P.R. n. 115 del 2002, che ha abrogato il complesso delle precedenti disposizioni, dettando una disciplina di carattere generale e realizzando, così, il definitivo passaggio all'attuale sistema del patrocinio a spese dello Stato. Ma, oltre alla previsione di norme generali (artt. 74-89), questa, pur ampia, regolamentazione,*

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e71fc519db90757734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

conserva ancora una netta distinzione tra disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (artt. 90-118) e quelle nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. 119-145). In particolare, nel contesto del t.u. spese di giustizia, nel settore civile l'ammissione al patrocinio, «rispondendo ad un preciso vincolo costituzionale, posto dal comma terzo dell'art. 24 Cost., si radica sul presupposto della "non abbienza" (art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002)» (ordinanza n. 160 del 2006), ed è infatti, subordinata, oltre che alla non manifesta infondatezza della pretesa, demandata in prima battuta al vaglio del locale consiglio dell'ordine forense, alla «titolarità di un reddito non superiore ad una determinata soglia (art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002), da comprovare documentalmente da parte dell'interessato (art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002), che è tenuto personalmente a sottoscrivere l'istanza di ammissione al patrocinio, altrimenti inammissibile (art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002)» (ancora, ordinanza n. 160 del 2006)» (Corte Cost., sentenza n. 58 del 2025).

Ritiene il Tribunale che il tenore univoco dell'impianto sistematico del d.P.R. 115/2002 impedisca pertanto un'interpretazione conforme e renda necessario l'intervento additivo della Corte costituzionale, al fine di potersi pronunciare sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dall'Avvocata [redacted] in favore dell'interessata dal Trattamento Sanitario Obbligatorio.

5. Non manifesta infondatezza della questione.

5.1. Violazione dell'art. 24, commi secondo e terzo, Cost.

La questione appare innanzitutto non manifestamente infondata in riferimento all'art. 24, commi secondo e terzo, della Costituzione.

Il secondo comma riconosce il diritto di difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, mentre il terzo comma impone alla Repubblica di assicurare ai non abbienti, mediante appositi istituti, i mezzi necessari per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Il patrocinio a spese dello Stato non costituisce, pertanto, una mera agevolazione amministrativa, ma rappresenta lo strumento attraverso il quale il diritto di difesa diviene concretamente esercitabile anche dalla persona priva delle risorse economiche necessarie a sostenere il costo dell'assistenza tecnica.

Nel procedimento di convalida o proroga del Trattamento Sanitario Obbligatorio, la difesa tecnica è divenuta, per effetto della sentenza n. 157 del 2026, una garanzia costituzionalmente necessaria.

L'effettività di tale garanzia postula che la persona non abbiente possa avvalersi dell'assistenza del difensore senza essere esposta all'obbligo di sostenerne personalmente il costo.

L'art. 124, comma 1, imponendo il previo passaggio davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, costituisce una barriera per l'individuo che non consente o rende eccessivamente disagevole il rispetto delle garanzie costituzionalmente previste. In tale ridotto arco temporale, tenuto conto delle proprie

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e71fc519db90757734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

condizioni personali, la persona sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio difficilmente si trova nelle condizioni di reperire la documentazione necessaria, fornire una chiara situazione della propria condizione personale e reddituale al difensore e sottoscrivere l'istanza. Anche ove ciò sia concretamente possibile, prevedere che il ridotto tempo disponibile venga utilizzato per tali incombenti, comporta inesorabilmente un nocumento all'effettività del diritto di difesa, sottraendo tempo alla persona per rappresentare al difensore il trattamento che gli è stato fatto, le condizioni di degenza e ogni altra informazione ritenuta rilevante.

Del resto, il provvedimento del Giudice Tutelare interviene entro quarantotto ore da quando gli è notificata l'ordinanza e ciò rende molto breve l'arco temporale entro il quale può essere formulata l'istanza.

È evidente che l'architettura del d.P.R. 115/2002 si fonda sul fatto che, normalmente, in un procedimento civile la parte abbia il tempo per predisporre la propria difesa prima di adire l'autorità giudiziaria. Anche la parte convenuta, tendenzialmente, ha un ampio arco temporale che consente la presentazione dell'istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Nel caso *de quo* tale situazione non ricorre e l'individuo che deve poter godere della garanzia di una difesa gratuita, avendone i requisiti, è un soggetto che l'ordinamento ritiene di dover tutelare in modo più intenso, giungendo a limitare la sua libertà personale e la sua facoltà di autodeterminazione.

La difesa deve essere garantita in tempi rapidi, mentre l'ammissione al beneficio resta affidata a un diverso procedimento, non strutturalmente coordinato con i termini entro i quali il Giudice Tutelare deve svolgere l'audizione e assumere la propria decisione.

Ne deriva il rischio che la garanzia riconosciuta dalla sentenza n. 157 del 2026 rimanga effettiva per il soggetto economicamente in grado di nominare e remunerare un difensore e divenga, invece, un ulteriore onere a carico del soggetto non abbiente.

La disciplina censurata appare pertanto in contrasto sia con il diritto inviolabile di difesa previsto dall'art. 24 Cost., anche alla luce dello specifico obbligo, imposto dal terzo comma, di assicurare ai non abbienti i mezzi necessari per esercitarlo.

A tal fine, giova ribadire che *«La funzione del patrocinio a spese dello Stato è quella di «rimuovere, in armonia con l'art. 3, secondo comma, Cost., "le difficoltà di ordine economico che possono opporsi [...] al concreto esercizio del diritto [di difesa]" (di recente, sentenza n. 228 del 2023), [ed è] inviolabile nel suo nucleo intangibile» (sentenza n. 110 del 2024, punto 6.1. del Considerato in diritto); ciò «[a] garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale conformando [il legislatore] gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate (sentenze n. 80 e 47 del 2020, n. 97 del 2019; ordinanza n. 3 del 2020)» (sentenza n. 166 del 2022, punto 3.3. del Considerato in diritto). Parzialmente diverso è il crinale lungo il quale opera la difesa tecnica di ufficio, che valorizza la natura "giusta" del processo*

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e71fc519db9075734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

in cui essa è resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice. Quella del difensore d'ufficio è, come affermato da questa Corte, una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per l'attuazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e non rinunciabile (ordinanza n. 206 del 2016), in quanto contrassegnata dall'obbligo di prestare il patrocinio (art. 97, comma 5, del codice di procedura penale)» (Corte Cost., sentenza n. 58/2025).

5.2. Violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

La questione appare non manifestamente infondata anche in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La persona sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio versa in una condizione di particolare vulnerabilità, determinata dalla sofferenza psichica, dalla restrizione della libertà personale, dalla possibile difficoltà di comunicazioni con l'esterno e, non di rado, dalla mancanza di un'adeguata rete familiare o sociale.

La disciplina censurata tratta tale situazione allo stesso modo della generalità dei procedimenti civili, nei quali la parte conserva ordinariamente la libertà di movimento, la possibilità di comunicare agevolmente con il proprio difensore e un tempo compatibile con l'attivazione del procedimento davanti al Consiglio dell'Ordine.

L'applicazione indifferenziata del medesimo meccanismo a situazioni profondamente diverse determina un'irragionevole equiparazione e non tiene conto degli ostacoli materiali, cognitivi e comunicativi nei quali può trovarsi la persona sottoposta al trattamento.

Essa produce, inoltre, una evidente disparità fondata sulla condizione economica.

La disciplina censurata appare quindi incompatibile con il principio di eguaglianza sostanziale, perché non rimuove, ma aggrava, gli ostacoli economici e sociali che impediscono alla persona vulnerabile di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa.

5.3. Violazione degli artt. 13 e 32 Cost.

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera incide contemporaneamente sulla libertà personale e sul diritto alla salute, inteso anche quale diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria.

L'art. 13 Cost. subordina ogni restrizione della libertà personale a garanzie particolarmente rigorose e al controllo dell'autorità giudiziaria.

L'art. 32 Cost. stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e nel rispetto della persona umana.

Il controllo esercitato dal Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 non può pertanto ridursi a una verifica meramente formale, ma deve svolgersi attraverso un procedimento nel quale la persona interessata sia posta in condizione di partecipare effettivamente con l'assistenza di un difensore.

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e71fc519db9075734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

La legge prevede che il provvedimento del Giudice Tutelare intervenga entro quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento sindacale.

A fronte di tale scansione temporale, il procedimento ordinario di ammissione davanti al Consiglio dell'Ordine non garantisce strutturalmente che la materiale possibilità di formulare l'istanza a tale organo prima dell'audizione dell'interessato e della pronuncia sulla convalida e comporta un'ingiustificata compressione dei diritti costituzionalmente garantiti, atteso che l'interessato – ove ne abbia la facoltà – deve premurarsi di muoversi tempestivamente per il confezionamento dell'istanza, a detrimento di una tutela effettiva della propria libertà personale e del diritto all'autodeterminazione medica.

5.4. Violazione dell'art. 111 Cost.

La questione appare altresì non manifestamente infondata in riferimento all'art. 111 Cost.

Il principio del giusto processo impone che il contraddittorio sia effettivo e che le parti siano poste in condizione di partecipare consapevolmente al procedimento.

Nel caso del Trattamento Sanitario Obbligatorio, la persona interessata si trova in una condizione che può comprometterne la capacità di comprendere autonomamente il contenuto degli atti, formulare osservazioni, contestare i presupposti della misura e indicare circostanze rilevanti ai fini della decisione.

La presenza del difensore, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 157 del 2026, costituisce pertanto un elemento essenziale del contraddittorio.

La garanzia recentemente riconosciuta dalla Eccellentissima Corte rischia tuttavia di rimanere incompleta se per la persona non abbiente l'attivazione della difesa non è accompagnata da un meccanismo di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che consenta di presentare l'istanza direttamente al magistrato, eventualmente riservandosi il deposito dell'istanza in data successiva con retroazione degli effetti, come avviene nel procedimento penale ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 115/2002.

5.5. Violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al processo penale.

L'irragionevolezza della disciplina emerge anche dal confronto con il processo penale.

Nel processo penale l'istanza di ammissione al patrocinio è presentata al magistrato davanti al quale pende il procedimento e viene decisa dallo stesso magistrato ai sensi degli artt. 93 e 96 del d.P.R. n. 115 del 2002, con facoltà di riservarsi in udienza il deposito entro i successivi venti giorni, come previsto dall'art. 109 del medesimo testo normativo.

Nel procedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio, pur essendo parimenti in gioco una misura incidente sulla libertà personale, l'ammissione è invece subordinata al passaggio davanti al Consiglio dell'Ordine e non consente la presentazione dell'istanza in un momento successivo.

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e711c519db90757734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

La differente natura formale dei due procedimenti non appare sufficiente a giustificare la diversità del meccanismo di accesso al patrocinio nel caso in cui, tanto nel processo penale quanto nel procedimento previsto dall'art. 35 della legge n. 833 del 1978, il giudice debba esercitare in tempi strettissimi un controllo sulla legittimità di una misura coercitiva incidente sulla libertà personale.

La disparità risulta ancora più evidente a seguito della sentenza n. 157 del 2026, che ha imposto nel procedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio la designazione del difensore d'ufficio attingendo proprio agli elenchi previsti dall'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Il sistema utilizza quindi, ai fini della designazione, un modello mutuato dalla difesa penale, ma non estende alla persona sottoposta al trattamento il corrispondente meccanismo di immediata presentazione e decisione della domanda di patrocinio davanti al magistrato procedente.

Tale asimmetria appare priva di una ragionevole giustificazione.

L'irragionevolezza del sistema emerge inoltre dal confronto con la disciplina dettata dal testo unico sulle spese di giustizia per la difesa d'ufficio in materia penale.

L'ordinamento contempla infatti ipotesi nelle quali l'onere economico della difesa obbligatoria viene assunto dallo Stato mediante meccanismi speciali previsti dagli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, evitando che il dovere di prestare l'assistenza tecnica rimanga privo di effettività sul piano sostanziale.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2025, ha valorizzato la presenza di significativi profili di omogeneità tra modelli processuali diversi quando siano coinvolti diritti fondamentali della persona e forme di difesa tecnica obbligatoria, intervenendo in via additiva sul sistema delle spese di giustizia.

Analoga esigenza emerge nel procedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio, che, dopo la sentenza n. 157 del 2026, presenta i medesimi elementi qualificanti: difesa necessaria, possibile nomina d'ufficio del difensore, incidenza sulla libertà personale e particolare vulnerabilità del soggetto assistito.

Risulta pertanto irragionevole che, a fronte dell'obbligatoria attivazione della difesa tecnica, il soggetto non abbiente non possa accedere con immediatezza al beneficio del patrocinio davanti allo stesso Giudice chiamato ad assicurare la legalità della limitazione della libertà personale.

Peraltro, la necessità di prevedere un meccanismo equivalente a quello previsto dall'art. 109 del d.P.R. n. 115 del 2002 emerge in modo chiaro e non equivoco nei procedimenti disciplinati dall'art. 35 della legge n. 833 del 1978, nei quali la nomina del difensore interviene in prossimità dell'audizione e della decisione, sicché la preventiva raccolta della documentazione richiesta dalla disciplina ordinaria rischia di rendere impossibile, o comunque gravemente pregiudicare, l'effettiva fruizione del beneficio da parte del soggetto non abbiente.

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e71fc519db9075734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

6. Carattere circoscritto e costituzionalmente vincolato dell'intervento richiesto

Ad avviso di questo Tribunale, l'attuale regime di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili non tutela i diritti delle persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio allorquando ne hanno i requisiti per l'ammissione, nella parte in cui l'art. 124 del d.P.R. n. 115/2002 non prevede che l'istanza possa essere presentata direttamente al magistrato procedente, l'art. 126 non consente a tale magistrato di provvedere sulla stessa e manca un meccanismo simile a quello previsto dall'art. 109 del d.P.R. n. 115/2002 che consente al difensore o alla parte di riservarsi in udienza e di depositare l'istanza nei venti giorni successivi.

L'intervento richiesto non implica l'introduzione di un nuovo modello generale di accesso al patrocinio a spese dello Stato per tutti i procedimenti civili urgenti, in quanto la questione è circoscritta ai soli procedimenti di convalida e proroga del Trattamento Sanitario Obbligatorio regolati dall'art. 35 della legge n. 833 del 1978.

La soluzione prospettata trova, inoltre, un preciso riferimento normativo nel modello già previsto dagli artt. 93, 96 e 109 del d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale.

Non viene pertanto richiesta alla Corte l'elaborazione discrezionale di una disciplina integralmente nuova, ma l'estensione, a una fattispecie caratterizzata da analoghe esigenze costituzionali di immediatezza, di un meccanismo già presente nell'ordinamento.

Giova precisare che le questioni sollevate formano un sistema unitario: il *vulnus* denunciato non deriva dalla sola attribuzione della competenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati né dalla sola assenza di un potere decisorio del magistrato procedente, bensì dall'impossibilità di attivarsi tempestivamente per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento che, per espressa previsione normativa, si svolge e si conclude nell'arco di poche ore. Le omissioni denunciate concorrono pertanto a determinare il medesimo pregiudizio costituzionale e l'eliminazione di una sola di esse non appare idonea ad assicurare l'effettività del diritto di difesa della persona non abbiente sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio.

P.Q.M.

Il Giudice Tutelare,

visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

1. ***dichiara rilevante e non manifestamente infondata***, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, commi secondo e terzo, 32, 111 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che, nei procedimenti di convalida e proroga del Trattamento Sanitario Obbligatorio disciplinati dall'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato possa essere presentata al giudice tutelare procedente;

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e71fc519db90757734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9

2. ***dichiara rilevante e non manifestamente infondata***, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, commi secondo e terzo, 32, 111 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che, nei procedimenti di convalida e proroga del Trattamento Sanitario Obbligatorio disciplinati dall'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi;
3. ***dichiara rilevante e non manifestamente infondata***, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, commi secondo e terzo, 32, 111 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che, nei procedimenti di convalida e proroga del Trattamento Sanitario Obbligatorio disciplinati dall'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'istanza di ammissione al patrocinio sia decisa direttamente dal magistrato procedente;
4. ***dispone*** la sospensione del procedimento incidentale relativo all'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato;
5. ***dispone*** l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
6. ***ordina che***, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
7. ***ordina che*** la presente ordinanza sia notificata alle parti e al difensore della persona interessata.

Così deciso in Bergamo, in data **20/10/2026**.

IL GIUDICE

GIANFRANCO VERRILLO

Firmato Da: FRONTI CECILIA FABIOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b5824134e71fc519db9075734dbb39
Firmato Da: GIANFRANCO VERRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcddd3e4d8e24916c83e7e544ee40a9